



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 119

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Corsi

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 1989, N. 52
“DISCIPLINA DEL DEMANIO LACUALE E DELLA NAVIGAZIONE
SUL LAGO DI GARDA”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 27 gennaio 2022.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 1989, N. 52
“DISCIPLINA DEL DEMANIO LACUALE E DELLA NAVIGAZIONE
SUL LAGO DI GARDA”**

Relazione:

La presente proposta di legge propone una modifica alla legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52 “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda” con lo scopo di salvaguardare il delicato ecosistema del lago di Garda attraverso la prevenzione, la riduzione dell’inquinamento, l’utilizzo sostenibile delle acque e la protezione ambientale.

La modifica indicata dispone, infatti, di introdurre l’obbligo di pulizia e sanificazione delle carene delle imbarcazioni prima che vengano introdotte nel lago di Garda. Le imbarcazioni provenienti da altri specchi d’acqua, infatti, sono potenziali portatrici di microrganismi estranei che, che possono essere molto pericolosi per l’ecosistema del Lago e causare danni di tipo ambientale.

Si è reso necessario, pertanto, come del resto avviene in tutti i laghi d’Europa, inserire l’obbligo di pulizia e sanificazione delle carene e di ogni opera viva, visibile a occhio nudo, delle imbarcazioni provenienti da un qualsiasi bacino acqueo estraneo al lago di Garda, nell’ottica di preservare il bacino gardesano.

L’intervento legislativo qui proposto va ad integrare l’attuale normativa inserendo sia l’obbligo di sanificazione delle imbarcazioni provenienti da un qualsiasi bacino acqueo estraneo al lago di Garda sia delle specifiche linee guida contenenti le modalità relative alla effettuazione, certificazione e dimostrazione della sanificazione. Tale proposta assume, quindi, particolare rilevanza per la tutela delle acque e dell’ecosistema del Lago, nonché in considerazione del fatto che il Lago di Garda costituisce un’importante meta turistica internazionale che garantisce un fondamentale contributo all’economia del territorio.

Si è ritenuto, quindi, necessario proteggere questa particolare realtà, inserendo nella modifica normativa qui proposta le predette azioni al fine di garantire, assicurare e conservare la salubrità delle acque del Lago.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 1989, N. 52
“DISCIPLINA DEL DEMANIO LACUALE E DELLA NAVIGAZIONE
SUL LAGO DI GARDA”**

**Art. 1 - Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52
“Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda”.**

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52 dopo le parole “*gli impianti delle stazioni di servizio*” sono aggiunte le parole: “*nonché di sanificare la carena e ogni opera viva, visibile a occhio nudo, delle navi e dei galleggianti, di cui all’articolo 136 del codice della navigazione, provenienti da un qualsiasi bacino acqueo estraneo al Lago di Garda. Le modalità relative alla effettuazione, certificazione e dimostrazione della sanificazione sono individuate nell’Allegato A della presente legge. Il Comitato permanente d’intesa di cui all’articolo 3 ovvero, fino all’istituzione dello stesso, l’Autorità Interregionale del Garda possono apportare modifiche di carattere non sostanziale all’Allegato A dandone tempestiva comunicazione agli Enti preposti.*”.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore come previsto dall’articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52 successivamente all’approvazione, da parte di ciascuno degli Enti preposti, di provvedimenti legislativi d’identico contenuto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei provvedimenti medesimi e, comunque, non prima del 1° gennaio 2023.

Art. 2 - Inserimento dell’Allegato A nella legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52 “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda”.

1. Nella legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52 è inserito il seguente Allegato A:

“Allegato A - Linee Guida per la sanificazione della carena e di ogni opera viva delle navi e dei galleggianti sul Lago di Garda (articolo 17, legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52).

1. Modalità di sanificazione.

1.1 La sanificazione della carena delle navi e dei galleggianti è effettuata tramite idrogetto a 100 gradi, senza l’utilizzo di detersivi o prodotti chimici, avendo cura di interessare l’opera viva dello scafo e l’unità di propulsione motore (qualora esterna), anche e soprattutto nei vani e nelle griglie di aspirazione per il raffreddamento.

1.2 La sanificazione può essere effettuata dalle nautiche, rimessaggi o porti privati, comunque denominati, che erogano servizio di rimessaggio, alaggio e/o varo operanti sul Lago di Garda che siano in possesso dei requisiti individuati dal Comitato permanente d’intesa di cui all’articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52 ovvero, fino all’istituzione dello stesso, dall’Autorità Interregionale del Garda; ad avvenuta sanificazione, sono rilasciate la certificazione e la vignetta adesiva.

1.3 La sanificazione deve essere effettuata in zona idonea, ovvero dove lo scolo delle acque residuali della sanificazione possano essere convogliate nel sistema fognario e non direttamente a Lago.

1.4 La sanificazione è obbligatoria e non è sostituibile dal normale lavaggio dello scafo, anche se effettuato con prodotti detergenti.

1.5 Il proprietario della nave o del galleggiante procede al varo nel Lago di Garda solo dopo aver eseguito la sanificazione e/o essere in possesso del certificato di sanificazione.

2. Certificazione di sanificazione e vignetta adesiva

2.1 Il certificato di sanificazione, rilasciato secondo le modalità di cui al paragrafo 1, mantiene validità finché la nave o il galleggiante staziona senza soluzione di continuità nelle acque del Lago di Garda o presso la nautica, rimessaggio o porto privato, comunque denominato, dove è stato effettuato il varo, l'alaggio o il rimessaggio. Per le navi o galleggianti con certificazione di avvenuta sanificazione presenti a qualsiasi titolo nel territorio dei comuni confinanti con il Lago di Garda e che vengono varate ad ogni utilizzo, la certificazione di sanificazione mantiene validità previa dichiarazione autocertificata che gli stessi non provengano da un bacino acqueo estraneo al Lago di Garda e che, dopo la certificazione, gli stessi non siano stati varati in altre acque.

2.2 La certificazione di sanificazione è sempre esibita su richiesta dei competenti organi di vigilanza e controllo, pena l'applicazione delle relative sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52.

2.3 La vignetta adesiva viene consegnata all'atto della sanificazione assieme al certificato e va collocata in vista.

2.4 La tariffa della sanificazione comprende il rilascio della certificazione cartacea e la consegna della vignetta adesiva.

3. Disposizioni attuative

3.1 Il Comitato permanente d'intesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52 ovvero, fino all'istituzione dello stesso, l'Autorità Interregionale del Garda individua, dandone tempestiva comunicazione agli Enti preposti:

- a) i requisiti tecnici che devono possedere le nautiche, rimessaggi o porti privati, comunque denominati;*
- b) il modello della certificazione di sanificazione;*
- c) la vignetta adesiva, con il relativo logo da collocare in vista;*
- d) le modalità di fornitura e consegna della stessa ai soggetti certificatori;*
- e) le tariffe per la sanificazione, diversificate in ragione della dimensione, e da applicarsi in misura omogenea in tutto il bacino acqueo del Lago di Garda.*

4. Disposizioni transitorie

4.1 Fino all'individuazione del modello della certificazione di sanificazione, della vignetta adesiva e dei requisiti, le nautiche, rimessaggi o porti privati, comunque denominati operanti sul Lago di Garda, che effettuano la sanificazione, secondo le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2, rilasciano una dichiarazione sostitutiva di avvenuta sanificazione che tiene luogo del certificato e della vignetta adesiva.

4.2 In fase di prima applicazione e fino all'individuazione delle tariffe di sanificazione, le tariffe sono fissate in: € 20 per le navi o galleggianti inferiori ai

12 metri, in € 40 per quelli da 12 metri a 24 metri e in € 70 per quelli superiori a 24 metri.”.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52 "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda".....	3
Art. 2 - Inserimento dell'Allegato A nella legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52 "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda".....	3